

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

6^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze e tesoro)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 3 MARZO 1993

Presidenza del Presidente FORTE

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

«Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti» (901)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE	Pag. 3, 6, 7 e <i>passim</i>
CANDIOTO (<i>Misto-Liber.</i>)	6, 13
GAROFALO (<i>PDS</i>)	6, 7, 8 e <i>passim</i>
GUGLIERI (<i>Lega Nord</i>)	6, 7, 8 e <i>passim</i>
LEONARDI (<i>DC</i>)	8, 11, 12
MALVESTIO <i>sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	13
RABINO (<i>DC</i>), <i>relatore alla Commissione</i> ...	4

RAVASIO (<i>DC</i>)	Pag. 9, 10, 11 e <i>passim</i>
VISCO (<i>PDS</i>)	10, 11, 13

«Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato» (966)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	2, 3
FERRARA Vito (<i>Misto-La Rete</i>), <i>relatore alla Commissione</i>	2
GUGLIERI (<i>Lega Nord</i>)	2
LEONARDI (<i>DC</i>)	3

I lavori hanno inizio alle ore 17,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

«Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato» (966)

(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifica dell'articolo 3 della legge 3 marzo 1951, n. 193, recante norme relative al servizio del Portafoglio dello Stato».

Prego il senatore Ferrara Vito di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

FERRARA Vito, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, le Amministrazioni dello Stato per effettuare i pagamenti all'estero hanno l'obbligo di rivolgersi al competente servizio della Direzione generale del tesoro, cioè al Portafoglio dello Stato, e devono inviare il controvalore delle operazioni in lire italiane e in un ammontare pari al cambio del giorno della moneta estera relativa al pagamento.

Ad operazione ultimata, il Portafoglio dello Stato comunica all'Amministrazione dello Stato il definitivo importo, per cui si può avere una differenza in più o in meno.

La legge n. 193 del 3 marzo 1951 stabiliva che, quando queste differenze rispetto alla somma versata al momento della richiesta del pagamento non erano superiori a mille lire, l'operazione si intendeva conclusa. Tale importo successivamente, nel 1966, è stato portato a 5.000 lire.

Il disegno di legge al nostro esame eleva a 100.000 lire questo importo e, nello stesso tempo, all'articolo 2, stabilisce, in omaggio all'orientamento in materia di delegificazione, che sia il Ministro del tesoro a stabilire, in relazione ai dati forniti dall'ISTAT, gli ulteriori eventuali importi. Quindi si tratta di una norma strettamente tecnica che ha per contenuto quello di evitare operazioni il cui costo molte volte è superiore alla differenza che il Portafoglio deve restituire.

Pertanto invito la Commissione a votare a favore di questo disegno di legge.

GUGLIERI. C'è un onere per lo Stato?

FERRARA Vito, *relatore alla Commissione*. No, non c'è alcun onere per lo Stato.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Ferrara Vito per la sua esposizione.

Comunico che sono pervenuti i pareri favorevoli al disegno di legge delle Commissioni 1^a e 5^a.

Dichiaro aperta la discussione generale.

LEONARDI. Signor Presidente, intervengo solo per dichiarare il voto favorevole del mio Gruppo ai due articoli e al disegno di legge nel suo complesso.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Il limite di cui all'articolo 3, primo comma, della legge 3 marzo 1951, n. 193, modificato dalla legge 6 agosto 1966, n. 639, è elevato a lire centomila.

È approvato.

Do lettura dell'articolo 2, con l'avvertenza che, in ossequio alle regole per la formulazione tecnica dei testi legislativi, ad esso è stata apportata una modificazione di carattere puramente formale:

Art. 2.

1. Le ulteriori eventuali modifiche del limite di cui all'articolo 1 verranno adottate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).

È approvato.

L'esame degli articoli è così esaurito.

Passiamo alla votazione finale.

Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

«Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti»

(901)

(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Rimborso del capitale di titoli di Stato al portatore sottratti, distrutti o smarriti».

Prego il senatore Rabino di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

RABINO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, chiedo scusa se il mio intervento sarà un po' lungo: oltre a svolgere la relazione, infatti, cercherò anche di riassumere un po' la storia del provvedimento.

Scopo principale delle norme del presente disegno di legge (ricorrendo precise condizioni a tutela dell'erario, quali la tempestiva denuncia all'Amministrazione competente dell'evento impeditivo, la prova del possesso, dell'avvenuta decorrenza del termine di precrizione senza che il titolo interessato risulti rimborsato) è quello di consentire il rimborso dei titoli in questione, quanto meno con riferimento all'ammontare del capitale nominale.

Si tratta infatti di tutelare le posizioni di un notevole numero di persone (quali quelle, ad esempio, rimaste vittime di furti verificatisi nelle cassette di sicurezza delle banche), garantendo loro l'osservanza dei principi di giustizia ed equità che l'ordinamento giuridico deve assicurare nel rispetto del principio fissato dall'articolo 2041 del codice civile, che non consente spostamenti patrimoniali privi di una causa giustificatrice.

Del resto, tale esigenza era stata avvertita sin dalla data di emanazione del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, riguardante il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato. La Cassazione a sezioni unite, infatti, nel 1927 si era occupata di un episodio di furto di buoni del Tesoro, e già la sua sentenza del 22 gennaio 1927 si segnalava per il contenuto innovativo a proposito dell'applicabilità ai titoli di debito pubblico dell'articolo 2006 del codice civile per l'ipotesi di smarrimento, distruzione o sottrazione di titoli al portatore.

Sulla stessa fattispecie, peraltro, la terza sezione del Consiglio di Stato, investita dal Ministero delle finanze, aveva reso il parere n. 47 in data 17 gennaio 1984 (essendosi verificato un furto nell'anno 1982 di buoni ordinari e di certificati di credito del Tesoro nelle cassette di sicurezza della Banca del Fucino) circa la possibilità di soddisfare la pretesa della banca al pagamento dei titoli.

Reputando che la disciplina del caso fosse rinvenibile esclusivamente nella legislazione speciale (articolo 71 della legge sulla contabilità di Stato e articoli 560 e 564 del relativo regolamento per quanto attiene ai BOT; articoli 28 e 51 del testo unico 12 febbraio 1963, n. 1343, per i CCT), secondo la quale i titoli al portatore sono «a rischio e pericolo di chi li possiede», la terza sezione evidenziava che esistevano procedure per il pagamento dei titoli sottratti, smarriti o distrutti solo in quanto emessi all'ordine.

Va però evidenziato che tale parere prendeva già le distanze dall'orientamento della Cassazione, la quale in precedenza (Cassazione del 6 febbraio 1978, n. 519) aveva ritenuto totalmente equiparabili alla carta moneta i titoli di debito pubblico al portatore e, per tale ragione, non rimborsabili: la terza sezione del Consiglio di Stato dunque, individuando nella perdita dei titoli un arricchimento indebito da parte dell'Amministrazione dello Stato a differenza di quanto si verifica in ipotesi di carta moneta, lasciava aperta la porta all'articolo 2041 del codice civile, pur senza nascondere le difficoltà applicative, attesa la necessità di individuare nella fattispecie un nesso giuridico tra il danno

subito dalla banca e l'arricchimento dell'Amministrazione. Il tutto con una sorta di invito, in chiusura al parere, a portare alla cognizione della competente autorità giurisdizionale la questione esaminata, non escludendo che in quella sede, «a seguito di un esame più esteso ed approfondito dei vari profili e con le garanzie del contraddittorio», la questione potesse avere una soluzione diversa da quella suggerita in sede consultiva.

E proprio alla luce dell'articolo 2041 del codice civile («che obbliga chi si è arricchito senza una giusta causa a danno di un'altra persona, nei limiti dell'arricchimento, ad indennizzare quest'ultima della correlativa diminuzione patrimoniale») si è formato un recente orientamento giurisprudenziale che reinterpreta la disciplina speciale, individuandone la ragione nell'esigenza di garantire lo Stato da ogni contestazione in ordine alla legittimità del possesso dell'esibitore all'incasso, assicurando al titolo quella certezza di circolazione che ne costituisce la caratteristica essenziale (TAR del Lazio, sezione I, 29 agosto 1989, n. 1132).

Nel caso di specie, era sorta controversia sul punto dell'applicabilità ai BOT e ai CCT dell'articolo 2006 del codice civile che disciplina le modalità da seguire nel caso di smarrimento e/o sottrazione di titoli al portatore. Se si seguisse l'orientamento secondo cui i titoli sono a rischio e pericolo di chi li possiede, si potrebbe verificare il caso che un soggetto che abbia prestato il proprio denaro allo Stato e per avventura abbia smarrito o visto sottratto o subito la distruzione del titolo comprovante l'avvenuto prestito debba, per ciò solo, essere privato della restituzione, alla scadenza pattuita, di quanto a suo tempo prestato.

Per effetto di cause indipendenti sia dalla propria volontà sia dalla volontà del proprio creditore, lo Stato-debitore verrebbe così autorizzato a non restituire le somme avute in prestito e che si era impegnato a restituire alla data prefissata.

Ora, è indubbio che i titoli del debito pubblico abbiano bisogno di una tutela per così dire rafforzata rispetto agli ordinari titoli di credito - e ciò risponde ad un'esigenza di certezza che deve accompagnare la circolazione del titolo stesso - non di meno, però, se alla scadenza naturale i titoli non esistono più materialmente, sarà pur sempre necessario trovare il modo per rimborsare il creditore delle somme dovutegli, evitando così un ingiustificato arricchimento da parte dello Stato.

In tale ottica si inserisce il disegno di legge n. 901 oggi al nostro esame, il quale consente al creditore di ottenere il rimborso delle somme dovute - ricorrendo determinate condizioni - qualora non si trovi più in possesso del titolo.

La giustificazione giuridica di tale tipo di rimborso non può essere rinvenuta che nell'articolo 2026 del codice civile: quando il possessore del titolo smarrito, sottratto o distrutto abbia denunciato l'evento all'emittente, questi ad avvenuta prescrizione del titolo stesso è comunque tenuto al pagamento della somma portata dal titolo.

Infatti, una volta intervenuta la prescrizione del titolo, per cui non è più ipotizzabile un pagamento ad un possessore senza titolo, l'emittente è sicuro di pagare bene al soggetto che, legittimo possessore del titolo

non più esistente e quindi titolare del relativo credito, gli abbia a suo tempo denunciato l'evento che ha prodotto l'impossibilità di esibire il documento cartaceo nel quale il credito si incorporava.

Da ciò l'opportunità dell'attuale iniziativa diretta a sostituire l'articolo 51 del testo unico delle leggi in materia di debito pubblico con il testo dell'articolo 1 del disegno di legge n. 901 al nostro esame, che invito tutti i colleghi di questa Commissione ad approvare.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Rabino per la sua relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

CANDIOTO. Signor Presidente, vorrei solo sapere come si può fornire la prova del possesso quando il titolo non è più nelle mani del legittimo possessore. Di conseguenza, questo punto del provvedimento al nostro esame dovrebbe essere modificato.

GUGLIERI. Bisogna fornire il numero del titolo.

CANDIOTO. Ma esso sta a dimostrare la titolarità e non il possesso. Un soggetto compra dei titoli di Stato da una certa banca, la quale gli rilascia un documento da cui risulta che è stata pagata una determinata cifra per avere un certo numero di titoli che sono stati a lui consegnati. Questo non è possesso, perchè dimostra soltanto che egli è titolare di un'acquisizione di titoli di Stato.

PRESIDENTE. Questo è giusto, ai nostri fini assume rilevanza il possesso, perchè essendo titolo al portatore non ci interessa sapere chi fu titolare nel primo rapporto giuridico, perchè vi possono essere state successive circolazioni ed è ovvio che il possesso equivale alla detenzione di un determinato titolo.

CANDIOTO. Ma a che titolo è il possesso: legittimo o illegittimo?

PRESIDENTE. Il problema è un altro. A noi non interessa se il possesso è legittimo o illegittimo, bensì la sola detenzione. Noi affermiamo che il titolo viene rimborsato a chi lo deteneva, anche se era un possessore a titolo diminuito, e ciò attiene al fatto che si tratta della circolazione di un titolo al portatore. Se si stabilisce che nella circolazione di un titolo al portatore bisogna provare la legittimità del titolo, quest'ultimo non sarebbe più al «portatore».

Senatore Candioto, lei però pone un'altra questione, e cioè come si fa a dimostrarne la detenzione.

GAROFALO. Signor Presidente, come si fa a dimostrarla?

GUGLIERI. Si tratta dello stesso problema sollevato in precedenza. Facciamo un esempio pratico. Io acquisto un titolo di Stato - CCT, BOT o altro -, dopo di che ho un documento che mi è stato rilasciato dalla banca: da quel momento ne ho il possesso. Certo, si tratta di un titolo al portatore e quindi può passare di mano tra dieci o cento persone, però posso sempre dimostrare il mio primo possesso.

A mio parere, ciò che «taglia la testa al toro» è la prescrizione, perchè altrimenti il problema non potrebbe mai essere risolto. Di conseguenza, una volta che smarrisco il titolo, debbo innanzi tutto sporgere una denuncia all'autorità giudiziaria, e qualora quest'ultima avesse l'obbligo di trasmettere immediatamente tale denuncia al Tesoro, il problema sarebbe risolto; ovviamente, si tratta di una questione di ordine pratico.

Se dimostro di aver avuto il possesso del titolo tramite una ricevuta che mi è stata rilasciata dalla banca - e da essa si ricava il numero del titolo e il fatto che ne sono stato il primo possessore - passati dieci anni da quel momento sono legittimato ad ottenere il rimborso. Se seguiamo qualunque altra strada, la questione è difficilmente risolvibile.

GAROFALO. A mio avviso, all'articolo 1 del disegno di legge al nostro esame bisognerebbe sopprimere le parole: «fornendone la prova del possesso». Una volta decorsi i termini entro cui un altro legittimo possessore poteva essere rimborsato, l'unico onere è quello di aver sporto denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento del titolo all'autorità giudiziaria, anche se posso esserne il centesimo possessore.

GUGLIERI. Ripeto che bisogna fornire il numero di quel titolo.

GAROFALO. E questa sarebbe la dimostrazione del possesso? Se è questa, va bene.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vorrei leggervi il parere espresso dalla 2^a Commissione permanente, estensore il senatore Di Lembo: «La Commissione giustizia, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, esprime parere favorevole. Tuttavia, sembra impreciso il generico riferimento alla prova del possesso - quale presupposto per la richiesta del pagamento del titolo smarrito, sottratto o distrutto - che andrebbe sostituito da quello più specifico della prova della legittima acquisizione del titolo».

GAROFALO. Non cambia nulla. Un conto è se stabiliamo che può chiedere il rimborso solo il primo possessore del titolo, cioè colui che lo ha acquistato in banca e ha materialmente staccato l'assegno, un altro se invece può chiedere il rimborso anche un successivo possessore del titolo; la prova può essere data soltanto dal fatto di aver sporto una denuncia all'autorità giudiziaria e di citare i numeri del titolo. D'altra parte, quale altra prova può essere fornita? Non posso esibire una ricevuta del passaggio del titolo!

D'altra parte, se faccio una denuncia e passano dieci anni, durante i quali nessun altro ha fatto denuncia o è stato rimborsato di quei titoli, è evidente che soltanto io ne avevo in qualche modo il possesso.

Di conseguenza, a mio avviso, la prova del possesso è implicita nel fatto che ho presentato una denuncia e nessun altro ne ha chiesto il rimborso.

Il combinato disposto della mia denuncia e della mancanza di un rimborso è la prova.

PRESIDENTE. Allora, cercando di interpretare quello che sta dicendo, senatore Garofalo, lei non vuole la prova del possesso ma la prova della legittimità del rimborso.

GAROFALO. Sì, ma perchè la prova del possesso, secondo me, è molto difficile da dare.

PRESIDENTE. Cioè lei sta dicendo che non si può dimostrare il possesso, ma che si può dimostrare la legittimità del rimborso.

GAROFALO. Sì, visto che a nessun altro è stato rimborsato il titolo e che io ho sporto una denuncia.

GAROFALO. Se poi, in caso di sottrazione, colui che lo ha rubato se lo è fatto rimborsare, il problema è un altro.

LEONARDI. La condizione è che nessuno se lo sia fatto rimborsare: ecco perchè si prevede che trascorrano dieci anni dalla scadenza del titolo.

PRESIDENTE. Ma il punto è che lei vorrebbe, senatore Garofalo, che qualcuno fosse rimborsato, cioè che lo Stato non si tenesse i soldi.

GAROFALO. Lo scopo del disegno di legge è quello di far rimborsare il titolo se è stato smarrito o rubato e nessun altro se lo è fatto rimborsare, perchè se è stato il ladro a farselo rimborsare non c'è poi diritto a un ulteriore rimborso. Se invece nessuno se lo è fatto rimborsare, la prova sta nel fatto che è stato denunciato il furto, non può che essere quella.

PRESIDENTE. Allora è una sciocchezza la prova del possesso.

GUGLIERI. Quando uno va a denunciare il furto, deve fornire gli estremi, il numero del titolo, il quale normalmente si ricava dalla distinta che ha rilasciato la banca...

PRESIDENTE. Fornendo la prova del suo diritto.

GAROFALO. Il diritto c'è, ma è una cosa diversa.

PRESIDENTE. Non è che il diritto nasca necessariamente dal possesso, perchè effettivamente se il possesso è venuto meno a causa di un furto, chiaramente il rimborso non compete a colui che ha acquisito il possesso tramite il furto, ma a colui che è stato spogliato del possesso.

Quindi è sbagliata l'idea che ci debba essere la prova del possesso, ci vuole la prova del diritto. Nel caso del furto, chi non ne ha diritto dirà comunque di esserne il possessore, dirà che lo aveva, per esempio, sotto custodia a Los Angeles e che la prova la può dare con una fotografia facendo vedere il *caveau* dove lo teneva: quello sarà possesso senza

titolo, ma è possesso. Se lo detiene per un certo numero di anni lo può persino usucapire.

La cosa, insomma, mi sembra singolare perchè poi ci può essere una causa, una complicazione, una moglie che ruba il titolo al marito, eccetera.

Io ho cercato di comprendere l'obiezione dei due colleghi e mi sembra che essi vorrebbero sostituire la parola: «possesso» con un'altra.

RAVASIO. Signor Presidente, ci sono alcuni problemi che secondo me andrebbero valutati attentamente anche dalla nostra Commissione.

Innanzitutto vorrei ringraziare il collega Rabino per la pregevole relazione che ha svolto e poi dare atto al Ministro del tesoro di aver finalmente affrontato la questione che, ahimè, da lungo tempo il Ministero intendeva risolvere ma che poi non ha mai avuto il coraggio di portare in un provvedimento all'attenzione del Parlamento.

L'articolato è abbastanza semplice e quindi condivido la preoccupazione di alcuni colleghi, anche se poi, come è già stato detto, l'articolo 3 risolve abbondantemente le nostre questioni.

Qui, secondo me, si tratta innanzi tutto di stabilire se quanto ha previsto il Ministro del tesoro sia sufficiente o se invece si debba fare un passo successivo. Vorrei richiamare la vostra attenzione sul fatto che si tratta di titoli che generalmente producono reddito, ma che, nella fattispecie, nel momento in cui vengono sottratti, distrutti o smarriti, di fatto per il possessore non determinano più reddito; non solo: si aggiunge la condizione che il rimborso avviene dopo la prescrizione, che è decennale.

Pertanto, è vero che in tal modo si fa un passo avanti perchè c'è almeno la possibilità di rimborsare il capitale, però credo che dovremmo prevedere anche altre fattispecie, che già il Ministero del tesoro aveva esaminato nella precedente legislatura e al cui proposito c'era una bozza di provvedimento che poi non è mai arrivato in Parlamento.

Per capirci, l'articolo 2006 del codice civile contiene la normativa per lo smarrimento e la sottrazione dei titoli e preveder anche la possibilità (è chiaro, è una fattispecie un po' particolare) di una dichiarazione del tribunale che riconosce il diritto di colui che ha sporto la denuncia secondo una certa regola di avere immediatamente un bene sostitutivo di quello smarrito, ma che sia anche in condizione di produrre immediatamente reddito, dando le opportune garanzie. Di solito è prevista una cauzione, in altri casi è prevista la fideiussione bancaria, eccetera.

Mi risulta che il Ministero del tesoro aveva intenzione di fare una cosa simile; cioè in presenza di un acclarato smarrimento o sottrazione del bene...

PRESIDENTE. Potrebbe esserci anche un terremoto, un naufragio o altro che porti alla distruzione del titolo.

RAVASIO. Comunque è chiaro che il portatore del bene deve anche dimostrare di avere questo diritto in base a elementi certi che

consentano di individuare il bene (il quale è sì al portatore, però è identificato: nel caso dei buoni ordinari del Tesoro conta la numerazione, in quello dei certificati di credito del Tesoro è la stessa cosa). Quindi occorre che ci sia almeno un po' di cautela da parte del titolare del titolo, il quale ha una documentazione rappresentata dal fissato bollato per quanto riguarda l'acquisto e poi la distinta numerica per quanto riguarda i certificati di credito del Tesoro. Per i buoni ordinari del Tesoro invece non vi è più la contromarca, quindi è più difficile individuare la numerazione.

Pertanto pongo alla vostra attenzione questo problema, cioè se non sia il caso di dare la possibilità anche a colui che fa la denuncia, con idonea garanzia, di venire in possesso del capitale prima della prescrizione, perchè uno potrebbe avere bisogno di smobilizzare il suo bene, anche se, come ho detto, con idonea garanzia, quindi non con rischio a carico dello Stato.

La seconda questione è se non sia il caso di dare la possibilità di recuperare gli interessi su questo bene, perchè il diritto o lo si riconosce o lo si nega totalmente.

Aggiungo un'altra considerazione. Questi titoli al portatore una volta potevano diventare nominativi; infatti era prevista la possibilità per il titolare di chiedere la nominatività del titolo con la datazione. Con una legge abbiamo disposto che non era più possibile rendere nominativi questi titoli perchè l'operazione costava molto. Per legge, quindi, tali titoli sono diventati al portatore e perciò non possiamo adesso penalizzare ulteriormente chi si è venuto a trovare in una situazione negativa di questo tipo.

Pertanto pongo alla vostra attenzione la possibilità innanzi tutto di non aspettare dieci anni ma, a fronte di idonee garanzie, di venire in possesso anche prima del titolo che è andato distrutto.

Poi, della procedura per dimostrare il possesso credo che sarà il Ministro ad occuparsene. Comunque ha ragione il collega Garofalo: per prima cosa occorre che ci sia una denuncia all'autorità con la descrizione dei titoli, perchè questo è il primo passo per poter richiedere titoli sostitutivi. Ad esempio, per i titoli al portatore normali, come il libretto di risparmio, occorre che ci sia la procedura di dichiarazione di ammortamento del titolo, che presuppone la denuncia di smarrimento o di sottrazione, la pubblicazione nell'albo del tribunale, eccetera. Tutto questo non è possibile per i titoli del debito pubblico, però porto alla vostra attenzione la possibilità di non aspettare la prescrizione decennale: quella vale a regime, ma potrebbe essere superata per chi invece ha la possibilità di presentare idonea garanzia, onde poter venire in possesso anche anticipatamente di questi titoli.

PRESIDENTE. Con relativo frutto, suppongo.

RAVASIO. Propongo anche il relativo frutto, in quanto non si capisce perchè si debba rimborsare il capitale e non anche i frutti: chiaramente, di fronte ad una precisa garanzia.

VISCO. Signor Presidente, interverrò molto brevemente. Mi sembra che quanto è stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto, e in

particolare dal senatore Ravasio, possa essere condiviso; però vi sono degli inconvenienti. Le difficoltà derivano dal fatto che in caso di sottrazione, distruzione o smarrimento non si sa bene che fine facciano i titoli. Normalmente vengono riciclati in qualche parte del mondo e la certezza di non doverli pagare due volte si ha soltanto con la prescrizione. Temo che sia questa la preoccupazione del Tesoro.

Il nodo del problema però è un altro, e cioè che stiamo parlando di un «mondo» in via di estinzione. Ciò che dovremmo fare come Commissione è rivolgere eventualmente un pressante invito al Governo affinché si proceda col processo di dematerializzazione dei titoli del debito pubblico. Solo a quel punto tutte le questioni di cui stiamo discutendo verrebbero risolte alla radice in quanto non si verificerebbero tali fattispecie.

PRESIDENTE. Se ho ben capito, lei sarebbe a favore del titolo nominativo.

VISCO. No. Comunque, quanto il titolo non esiste più materialmente, ma soltanto nella struttura contabile di un *computer*, non vi è alcun rischio di sottrazione, distruzione o smarrimento.

PRESIDENTE. Ma allora non si tratterebbe più di un titolo, bensì di un credito.

VISCO. Oggi si sta procedendo in tale direzione. Si tratta di un processo in atto che deve essere agevolato, perchè ci si avvia sulla strada della certezza dei diritti.

Per il resto, penso che vi sia una notevole difficoltà perchè per garantire alcuni si potrebbe far pagare due volte lo stesso titolo al Tesoro; quindi, tale rischio è reale.

RAVASIO. Ma a quel punto si dispone di una fideiussione.

LEONARDI. Esiste molta povera gente che tiene i propri risparmi in casa e non va a chiedere una fideiussione perchè non se la può permettere.

Per quanto mi riguarda, sono necessari la denuncia immediata e gli elementi che comprovano l'acquisto di quei titoli.

PRESIDENTE. La mancanza del possesso contrasta con l'ipotesi prospettata: come si fa a dimostrare l'acquisto di titoli?

LEONARDI. Dando un'occhiata alle cedole, vedendo se sono state rimborsate ad altri e se possono essere riscosse dal beneficiario.

PRESIDENTE. Ho ascoltato la discussione e ho capito una cosa: dal momento che si tratta di titoli sottratti, distrutti o smarriti, la prova del possesso è una contraddizione in termini. Se ad un soggetto glieli hanno sottratti o se tali titoli sono affondati con una nave o se sono andati dispersi a causa di un terremoto, ovviamente non può essere dimostrato il possesso.

LEONARDI. Non tanto l'investitore raffinato quanto la persona che gestisce questi titoli con sufficiente competenza ha il deposito amministrativo. Chi è maggiormente esposto è proprio la povera gente, che custodisce il proprio titolo in casa.

PRESIDENTE. Non è solo la povera gente...

GAROFALO. ... ma la mafia!

PRESIDENTE. È quello che stavo per dire.

RAVASIO. Ma la mafia non denuncia, ad esempio, lo smarrimento dei titoli di Stato!

PRESIDENTE. Certo, per cui la prova del possesso non funziona.

In secondo luogo, è gravoso aspettare la prescrizione decennale se un soggetto è incorso in questa disgrazia. Da parte del senatore Ravasio si osserva che bisogna a quel punto pagargli anche gli interessi. A ciò è stato obiettato che non bisognava darli perchè potrebbe esistere in circolazione una cedola con la quale si potrebbe ottenere il pagamento una seconda volta.

È questo l'ostacolo che abbiamo incontrato nella nostra discussione.

Per quanto riguarda la prima parte, non mi pare essere risolta affermando che può essere fornita la prova del proprio diritto con il possesso. Per quanto riguarda la seconda, cioè il discorso del pagamento degli interessi, mi sembra che il senatore Visco abbia ragione quando afferma che non si sa a chi debbono essere liquidati gli interessi; per cui anche tale questione rimane incerta.

Per quanto riguarda il problema dei dieci anni, anch'esso rimane incerto, perchè nel frattempo un soggetto può aver esercitato tale diritto. D'altra parte, gli interessi non possono essere corrisposti due volte.

GAROFALO. Se mi sono fatto rimborsare il titolo, non ho più diritto a nulla.

PRESIDENTE. Il senatore Ravasio afferma che se mi hanno rubato un titolo, potrei ugualmente provare il mio diritto.

RAVASIO. Dal momento che mi rimborsano il capitale, se nessuno lo ha incassato, mi debbono essere liquidati anche gli interessi.

Vi è poi la questione dei dieci anni. Se possiedo, ad esempio, dei CCT che scadono il 1º settembre 1995, li incasserò il 1º settembre 2005. Invece, se un titolo mi viene sottratto, o va distrutto o smarrito, presentando una fideiussione bancaria ho la possibilità di ottenere il rimborso senza dover attendere i dieci anni della prescrizione.

GAROFALO. In questo caso se in un'altra parte del mondo - come afferma il senatore Visco - vi è una persona che ha incassato un

determinato titolo, dal momento che esiste una fideiussione bancaria lei dovrebbe restituire ciò che ha incassato!

RAVASIO. Certo, la fideiussione è una garanzia.

CANDIOTO. Ma sapete quanto costa una fideiussione bancaria?

RAVASIO. Certo, potrà costare uno 0,27 per cento.

GUGLIERI. In relazione a quanto ha detto il senatore Ravasio, perchè non abbassiamo il termine di prescrizione a cinque anni?

GAROFALO. È il codice civile che lo stabilisce.

PRESIDENTE. Oppure, senza prevedere la prescrizione, potremmo dire «dopo la decorrenza di cinque anni».

CANDIOTO. La prescrizione ordinaria è di dieci anni, ma il legislatore può modificarla.

GUGLIERI. Possiamo benissimo ridurla.

CANDIOTO. Certo.

PRESIDENTE. Comunque, a mio giudizio, quello al nostro esame è un provvedimento pasticciato. Senza offendere nessuno, dopo aver ascoltato le osservazioni del senatore Ravasio, mi sono convinto ancor più che stiamo discutendo un provvedimento assurdo. Per un titolo che scade dopo cinque anni, si dovrebbe aspettarne altri dieci, dopo di che interverrebbe questa norma. Nel frattempo vi potrebbe essere una svalutazione o qualcos'altro, per cui non risolviamo alcun problema e il tutto assume dei contorni paradossali. Ovviamente sto parlando non dei titoli annuali ma di quelli a cinque o dieci anni. Si tratta di un provvedimento su cui dovremmo riflettere maggiormente. Il termine «diritto» al posto di «possesso» mi sembra un buon suggerimento, ma la questione dei dieci anni costituisce un problema.

GAROFALO. Possiamo benissimo aggiornare i nostri lavori.

VISCO. In questo modo il Governo potrebbe ulteriormente rifletterci sopra.

MALVESTIO, *sottosegretario di Stato per il tesoro*. Signor Presidente, onorevoli senatori, il Governo ha presentato un provvedimento su una questione che da molto tempo attendeva una risposta.

Mi rendo conto che quello del decorso di cinque e poi di altri dieci anni possa sembrare un problema di carattere marginale; d'altra parte penso che sia inevitabile dover attendere la prescrizione, proprio perchè il Governo si potrebbe trovare di fronte a un doppio rimborso se il titolo non andasse in prescrizione.

Per quanto riguarda tutte le perplessità che sono state manifestate circa il possesso, credo di poter dire che l'articolo 3, che prevede l'emanazione da parte del Ministro del tesoro di disposizioni per l'applicazione di questa legge, sostanzialmente le fughi tutte.

Mi rendo conto che il provvedimento non può rispondere in maniera esaustiva ai problemi della povera gente che si trova in questa situazione; però anche lo Stato, ovviamente, deve porre delle condizioni per non trovarsi di fronte a duplici rimborsi.

Comunque se la Commissione ha bisogno di aggiornarsi, non c'è alcun problema: anche il Governo cercherà eventualmente di dare delle risposte più precise ai quesiti che sono stati posti.

PRESIDENTE. Prima di rinviare il seguito della discussione del disegno di legge, desidero aggiungere che chi ha scritto questo testo non ha pensato alla questione giuridica, cioè non si è reso conto che giuridicamente non è una questione di possesso ma è una questione di titolo valido. Il diritto al rimborso è di colui che era titolare, quindi aveva diritto: nella parola «diritto» sono comprese tutte le implicazioni. Questo però è un problema minore; invece, il problema di sostanza che qui è stato posto è quello della prescrizione.

Il Sottosegretario ha detto una cosa giustissima, cioè che se non si aspettano i dieci anni si corre il rischio di rimborsare i titoli due volte, e questo è vero; però parimenti non mi sembra giusto che chi ne ha diritto legittimamente aspetti dieci anni per un titolo da cinque. Non so, può darsi che vada bene così; il senatore Ravasio sostiene la teoria della cauzione, per esempio.

Io penso che il Governo possa aggiornarsi per riflettere sul fatto che, nell'emissione di titoli a lunga durata, potrebbe essere opportuno garantire questo aspetto, oppure no: comunque è un tema degno di riflessione per avvalorare il significato dei titoli pubblici che possono anche circolare all'estero, avere una loro dignità internazionale. Quindi lasciamo questo tema alla riflessione del Governo.

Ringrazio il relatore per l'ampia e dotta illustrazione del provvedimento e i colleghi per aver fatto delle osservazioni molto pertinenti e molto utili.

Non facendosi osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 18,25.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA